

Terzo settore: è tempo di 5 per mille ma scade a breve...

di **Giovanna Greco**

Publicato il 4 maggio 2016

lunedì prossimo scadono i termini per il primo adempimento per la richiesta del cinque per mille per l'anno finanziario 2016



A partire dal 31.03.2016 è possibile iscriversi negli elenchi del 5 per mille 2016, utilizzando i normali canali telematici gestiti dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Rammentiamo che la Legge di Stabilità n. 190 del 23.12. 2015 ha confermato in misura fissa il contributo del 5 per mille dell'Irpef, le finalità e le tipologie di soggetti beneficiari, le modalità di accesso al contributo e quelle di pubblicazione degli enti iscritti, ammessi o esclusi, nonché i criteri per l'erogazione delle somme attribuite.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate 26.03.2015, n. 13/E ha fornito, con riguardo agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche, una sintesi degli adempimenti da effettuare ai fini dell'ammissione al contributo.

Soggetti beneficiari

Il 5 per mille è destinato a sostegno delle seguenti finalità:

Sostegno degli enti del volontariato:

- organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991;
- onlus ex art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, iscritte nell'Anagrafe delle Onlus;
- enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi dell'art. 10, c. 9 del D. Lgs. n. 460/1997;
- associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, considerate Onlus parziali ai sensi dell'art. 10, c. 9 del D. Lgs. n. 460/1997
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (art. 7, cc. da 1 a 4 L. n. 383/2000)
- cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991;
- organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della L. n. 49/1987 alla data del 29.08.2014 e iscritte all'Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse;
- associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall'art.

10, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 460/1997.

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD):

costituite ai sensi dell'art. 90 della L. 27.12.2002, n. 289, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI nel cui ambito organizzativo è presente il settore giovanile - e - che svolgono effettivamente, in via prevalente, attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art. 23, c. 46 D.L. 98/2011 - con DPCM 30.05.2012 sono state stabilite le modalità di richiesta e di riparto delle somme).

Finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

Finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;

Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;

Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione deve essere **presentata, ogni anno, per ciascun esercizio finanziario** per il quale è richiesta l'ammissione al beneficio.

La stessa deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, dalla data di apertura del canale telematico (31.03.2016) fino al termine del **09.05.2016** direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di *pin code*, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.

Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato nei tempi la domanda di iscrizione telematica saranno inseriti nell'elenco pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, sul sito, **entro il 14.05.2016**.

Qualora il rappresentante legale dell'ente ovvero un suo delegato riscontra la presenza di errori di iscrizione nell'elenco, può chiederne la correzione, presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'ente stesso entro e non oltre il **20.05.2016**

Dichiarazione sostitutiva

Il legale rappresentante dell'**ente di volontariato** deve trasmettere **entro il 30.06.2016** alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'ente, mediante raccomandata A.R. ovvero Pec, la dichiarazione sostitutiva che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.

Per le **associazioni sportive dilettantistiche** la trasmissione deve essere effettuata all'ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'ente. Alla

dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Possibilità della remissione in bonis

Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille gli enti ritardatari che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali **entro il 30.09.2016**, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro, utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115. I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio **devono essere comunque posseduti alla data del 7.05.2016**.

Scelta del contribuente

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del 5 per mille dell'Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente della scheda presente nei modelli dichiarativi (modello 730 o modello Unico Persone Fisiche). Il contribuente ha, inoltre, la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere effettuata **esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie indicate**.

Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione possono scegliere di destinare il 5 per mille utilizzando **l'apposita scheda** (unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef), allegata alla certificazione Unica 2016 o al modello Unico Persone Fisiche 2016. La scheda dovrà essere

presentata, in busta chiusa, **entro il 30.09.2016** allo sportello di un ufficio postale, ovvero a un intermediario abilitato. Inoltre, la scheda può essere presentata direttamente dal contribuente, avvalendosi del servizio tematico.

4 maggio 2016

Giovanna Greco